



CITTA' DI STRESA

ORIGINALE

Provincia del Verbano Cusio Ossola
AREA SICUREZZA SOCIALE
COMANDO DI POLIZIA LOCALE

Ord. 1547 /2020

Prot. 12870
07/09/2020

IL SINDACO

- Vista** la domanda pervenuta in data 04.09.2020 prot. 12870 dal Sig. F. F. , intesa ad ottenere il divieto di sosta con rimozione forzata in P.zza Capucci, pari a due stalli di sosta, il giorno 08.09.2020 dalle ore 8:00 alle ore 13:00, per consentire operazioni di sosta automezzo (cestello elevatore);
- Dato atto** che l'area di cui trattasi è normalmente destinata a parcheggio pubblico a pagamento e che pertanto necessita dismetterne tale utilizzo per consentire l'occupazione di cui trattasi;
- Ritenuto** di istituire nell'area richiesta il divieto di sosta temporaneo con rimozione forzata allo scopo di consentire la sosta dell'automezzo per eseguire lavori di sistemazione urgenti di manutenzione al tetto, in condizioni di sicurezza;
- Vista** la deliberazione della G.C. n. 72 del 13.6.2012 recante la perimetrazione dei centri abitati;
- Visti** gli artt. 5, 6 e 7 del Codice della Strada (D.Lgs 30 aprile 1992 n. 285);
- Visto** il Regolamento di esecuzione ed attuazione del Codice della Strada, approvato con D.P.R. 16 dicembre 1992 n. 495;
- Visto** l'art. 50 del D.lgs. 18 agosto 2000 n. 267;

ORDINA

di istituire il divieto temporaneo di sosta con rimozione forzata (n. 2 stalli di sosta) in P.zza Capucci il giorno 8 settembre 2020 dalle ore 8:00 alle ore 13:00;

Prescrizioni/obblighi/divieti imposti con la presente ordinanza saranno resi esecutivi ed efficaci con l'apposizione della prescritta segnaletica stradale nei termini previsti dalla legge.

L'impresa esecutrice dei lavori:

1. è incaricata della posa e della rimozione della prescritta segnaletica, adottando gli accorgimenti necessari alla sicurezza e alla fluidità della circolazione;
2. dovrà collocare idonea segnaletica in prossimità dei lavori, come stabilito dagli artt. da 30 a 43 del regolamento di esecuzione del Codice della Strada, approvato con D.P.R. 16.12.1992, n. 495 e dal D.M. Infrastrutture 10.7.2002 "Disciplinare tecnico relativo agli schemi segnaletici, differenziati per categoria di strada, da adottare per il segnalamento temporaneo";
3. dovrà mantenere costantemente efficienti, durante la notte o in caso di scarsa visibilità, i dispositivi a luce riflessa rossa, in modo che i lavori, i depositi di materiale, i cavalletti e gli steccati, che comunque occupassero qualsiasi parte della strada, siano visibili a sufficiente distanza;
4. dovrà tenere in cantiere copia della presente ordinanza e renderne noto il contenuto mediante esposizione; la medesima inoltre dovrà essere esibita ad ogni richiesta di controllo da parte degli organi preposti.

Gli organi di polizia stradale di cui all'art. 12 del C.d.S. sono incaricati di far osservare la presente ordinanza.

A' sensi dell'art. 3, co. 4 L. 241/1990, avverte che contro la presente ordinanza è ammesso, nei termini di 60 giorni dalla pubblicazione all'albo pretorio, ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale (legge 06.12.1971, n. 1034) , oppure, in via alternativa, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, da proporre entro 120 giorni dalla pubblicazione all'albo pretorio (D.P.R. 24.11.1971, n. 1199).

Contro la collocazione della segnaletica installata con la presente Ordinanza è ammesso ricorso al Ministero dei lavori Pubblici - Ispettorato della Sicurezza e della Circolazione (D.P.R. 24.11.1971 n. 1199) nel termine di 60 gg. dalla pubblicazione, a' sensi degli artt. 37, comma 3° del C.D.S. e 74 comma 1° del Regolamento di esecuzione".

Stresa, 7.9.2020

IL SINDACO
Cav. Giuseppe Bottini